



GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
Ufficio Interventi di Ricostruzione e di Manutenzione

COMPLESSO EX COFA – Viale Giovanni XXIII a Pescara
DEMOLIZIONE IMMOBILI



ELABORATO

08

L'Aquila li _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Daniele Torrecchia)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Silvio IERVESE)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(art. 43, DPR 5 ottobre 2010, n. 207)

INDICE

DEFINIZIONI:	3
Art. 1. Oggetto dell'appalto	3
Art. 2. Forma ed ammontare dell'appalto	3
2.1 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'OPERA	
2.2 CATEGORIE DI LAVORI PER L'APPALTO	
2.3 QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA	
2.4 LAVORI ACORPO - VARIANTI	
Art. 3. Descrizione dei lavori	5
3.1 CARATTERISTICHE EDILIZIE PRINCIPALI	5
3.2 PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER I LAVORI	6
3.3 FORMA E PARTICOLARI DIMENSIONI DELLE OPERE	
Art. 4. Clausola sospensiva	7
Art. 5. Area di pertinenza del fabbricato	7
Art. 6. Modalità di stipulazione del contratto	7
Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	8
Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto	8
Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	9
Art. 10. Fallimento dell'appaltatore	9
Art. 11. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere	9
Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	10
Art. 13. Consegna e inizio dei lavori	10
Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori	11
Art. 15. Sospensioni e proroghe	11
Art. 16. Penali in caso di ritardo	12
Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	12
Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione	13
Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	14
Art. 20. Anticipazione	14
Art. 21. Pagamenti in acconto	14
Art. 22. Pagamenti a saldo	15
Art. 23. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	15
Art. 24. Ritardi nel pagamento della rata di saldo	16
Art. 25. Revisione prezzi	16
Art. 26. Cessione del contratto e cessione dei crediti	16
Art. 27. Misurazione e valutazione dei lavori	17
Art. 28. Oneri per la sicurezza – costo del personale	17
Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	17
Art. 30. Cauzione provvisoria	17
Art. 31. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	17
Art. 32. Assicurazione a carico dell'impresa	18
Art. 33. Variazione dei lavori	19
Art. 34. Varianti per errori od omissioni progettuali	19
Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	19
Art. 36. Norme di sicurezza generali	20
Art. 37. Sicurezza sul luogo di lavoro	20
Art. 38. Piani di sicurezza	20
Art. 39. Piano operativo di sicurezza	21

Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	21
Art. 41. Subappalto	21
Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto	22
Art. 43. Pagamento dei subappaltatori	22
Art. 44. Riserve e Controversie	22
Art. 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	22
Art. 46. Risoluzione del contratto	23
Art. 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	23
Art. 48. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	24
Art. 49. Presa in consegna dei lavori ultimati	24
Art. 50. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	25
Art. 51. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	27
Art. 52. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	28
Art. 53. Cartelli all'esterno del cantiere	28
Art. 54. Custodia del cantiere	28
Art. 55. Danni da forza maggiore	28
Art. 56. Spese contrattuali, imposte, tasse	28
Art. 57. Oneri ed obblighi generali a carico dell'Ente per l'esecuzione dell'appalto	29

PARTE SECONDA

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODALITA' DI ESECUZIONE - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.

Art. 58. Materiali in genere	29
Art. 59 – OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE E SMONTAGGIO	29
1. Generalità	
2. Indagini preliminari (accertamento sulle caratteristiche costruttive-strutturali)	
3. Demolizione di strutture murarie	
3.1. Strutture portanti e/o collaboranti	
3.2. Tramezzature	
4. Demolizioni di strutture a telaio in c.a.	
5. Demolizioni di strutture a telaio in acciaio	
Art. 60. Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori	31
Art. 60.1 - Lavori a corpo	
Art. 60.2 - Lavori a misura	
Art. 60.3 - Lavori in economia	
Art. 61 - Noleggi.	32
Art. 62 – Trasporti	

Questo Capitolato Speciale d'Appalto, nella sua integrità, è composto da una parte prima e da una parte seconda.

DEFINIZIONI :

Ai fini del presente appalto si definiscono per brevità:

- Codice, il "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE emanato con D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni";
- Regolamento, se non diversamente specificato, il "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 recante : Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010, n. 207, e successivi aggiornamenti;
- Capitolato Generale o Capitolato generale d'Appalto dei lavori pubblici il "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della Legge 1 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", adottato con Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;
- R.A. la "Stazione appaltante Regione Abruzzo";
- Appaltatore l'Impresa o le Imprese aggiudicatrici dei lavori.

Ai sensi dell'art. 43 comma 2 del DPR n. 207/2010 esso è allegato allo Schema di Contratto.

Per quanto non previsto nel presente "Capitolato Speciale d'Appalto", nonché dallo "Schema di Contratto" valgono le disposizioni contenute:

- nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nel Regolamento approvato con DPR del 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;
- nelle leggi in tema di LL.PP., ancorché non espressamente richiamate e non esplicitamente abrogate dall'art. 358 del DPR n. 207/2010.

All'art. 2.3 della presente PARTE PRIMA si riporta il quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera redatto ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. f) del DPR n. 207/2010.

PARTE PRIMA

OGGETTO, FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PRINCIPALI OPERE, STRUTTURA DELL'APPALTO.

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di "DEMOLIZIONE DEL COMPLESSO DI FABBRICATI DENOMINATI EX COFA" collocato in Lungomare Papa Giovanni XXIII a Pescara, secondo le condizioni e le particolarità tecniche stabilite nel presente Capitolato e nei disegni allegati, dei quali l'appaltatore riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza.

I lavori riguardano la demolizione completa di tutti i manufatti fuori terra, con l'esclusione delle fondazioni, con il conferimento a discarica dei materiali di risulta, oltre alla bonifica da sostanze potenzialmente pericolose quali amianto e olii combustibili.

Art. 2. Forma ed ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € 930.000,00 (*euro novecentotrentamila/00*) comprensivi delle somme a disposizione dell'amministrazione, ed esso si intende appaltato interamente a corpo, come risulta dal seguente quadro:

2.1 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'OPERA

	Art. n.	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	1	IMPORTO LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 576.641,10
	2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 46.161,18
	3	COSTI DEL PERSONALE NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 135.501,36
IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA			€ 758.303,64

2.2 CATEGORIE DI LAVORI PER L'APPALTO

Ai fini delle procedure connesse all'appalto, la **categoria prevalente** di cui all'art. 108, comma 1 del DPR n. 207 del 2010, è la categoria generale **OS23**.

Si precisa che, per la sola esecuzione dell'appalto e non per la partecipazione, è obbligatorio anche il requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.212 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la **Cat. 4** – raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi, la **Cat. 5** – raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi e la **Cat. 10** – bonifica di beni contenenti amianto, così come previsto dal Decreto 3 giugno 2014, n.120, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

2.3 QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DEL COSTO DEL PERSONALE

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. f) del DPR n. 207/2010 si riporta nella successiva tabella il quadro dell'incidenza percentuale del costo del personale per le diverse categorie di cui si compone l'opera:

Cat.	Descrizione	% Incidenza manodopera
OS23	Lavori di demolizione	18,386%

Le cifre del presente quadro, che indicano gli importi presunti delle diverse categorie di lavori, potranno variare tanto in aumento quanto in diminuzione per effetto delle variazioni delle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, anche a causa di soppressioni di alcune categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne motivo per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato e prezzi diversi da quelli offerti, purché l'importo complessivo dei lavori resti nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 162 del Regolamento di cui al DPR 207/2010.

2.4 LAVORI A CORPO – VARIANTI

Nell'importo dell'appalto sono comprese e compensate con il prezzo a corpo tutte le opere ivi previste.

Espressamente si dichiara che:

1. L'Amministrazione si riserva, l'insindacabile facoltà, di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel Capitolato Generale e nel presente Capitolato Speciale.

2. Al prezzo del "corpo" sarà aggiunto o detratto l'importo delle opere eseguite su ordine della DL in più o in meno rispetto a quelle comprese nel corpo, purché regolarmente approvate;

3. il predetto importo sarà contabilizzato in base ai prezzi unitari e al prezzo totale sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara;

4. il prezzo a corpo convenuto ed offerto è fisso ed invariabile senza che possa essere invocata alcuna verifica delle misure o del valore attribuite a dette opere;

5. nel prezzo a corpo sono compresi e compensati tutti gli oneri necessari per la completa demolizione, il trasporto a discarica e il relativo conferimento dei materiali di demolizione a discariche autorizzate.

Sono peraltro, espressamente compresi, gli oneri relativi alla pulizia dell'area da essenze arboree, all'abbattimento delle polveri con cannoni a getto di acqua nebulizzata, la formazione al piede dei manufatti di uno strato di sabbia della larghezza di metri 5 e per uno spessore di 50 cm atto ad evitare il rimbalzo dei

materiali di demolizione per effetto della caduta dall'alto, la rimozione ed il trasporto a discarica di tutti i materiali presenti nei fabbricati e nei singoli appartamenti di qualunque tipo e genere.

6. Al termine dei lavori di demolizione l'area di intervento dovrà essere riconsegnata libera di qualsivoglia materiale di risulta perfettamente pulita ed esente da detriti di demolizione.

Art. 3. Descrizione dei lavori

3.1 CARATTERISTICHE EDILIZIE PRINCIPALI


I lavori che formano oggetto dell'appalto sono esaurientemente descritti negli atti progettuali, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.

In generale trattasi di intervento di: **DEMOLIZIONE CONTROLLATA** di un gruppo di edifici con struttura in conglomerato cementizio armato o in acciaio originariamente destinati a mercato ortofrutticolo all'ingrosso e attività connesse.

In dettaglio l'intervento in oggetto riguarda la demolizione di un gruppo di fabbricati realizzati in fasi successive a partire dal 1957 dal C.O.F.A (Consorzio Ortofrutticolo dell'Abruzzo Società Cooperativa a r.l.) per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli.

L'area di oggetto dell'intervento di demolizione è sita in Via Papa Giovanni XXIII a Pescara (PE).

La consistenza del complesso EX COFA risulta essere così composta:



- Padiglione A n. 7 (Fabbricato "C" nel catastale) - capannone con struttura portante composta di telai in c.a. e tamponature in laterizio, con copertura prefabbricata in conci affiancati e altezza media superiore ai 12 m. Una porzione presenta un solaio intermedio. Al suo interno è installata la sala macchine per la refrigerazione delle celle frigorifere e la cabina di trasformazione dell'energia elettrica.
- Padiglione B n. 12 (Fabbricato "I" nel catastale) - capannone con struttura portante composta da telai in c.a. e tamponature in laterizio, con copertura prefabbricata in conci affiancati e altezza media superiore ai 7 m.
- Fabbricato n.3 (Fabbricato "M" nel catastale) - realizzato in muratura, disposto su due piani con scala interna e copertura a falde;
- Fabbricato n.4 (Fabbricato "M" nel catastale) - realizzato in muratura monopiano;
- Fabbricato n. 5 (Fabbricato "C" nel catastale) - realizzato in muratura, disposto su due piani con scala interna e copertura a terrazzo;
- Fabbricato n. 6 (Fabbricato "C" nel catastale) - realizzato in muratura, disposto su tre piani con scala interna e copertura a terrazzo;
- Fabbricato n. 13 (Fabbricato "L" nel catastale) - realizzato in muratura monopiano
- Fabbricato n.14 (Fabbricato "H" nel catastale) - capannone realizzato in c.a. con copertura a soletta piana e tettoia in c.a. a sbalzo;
- Fabbricato n.14bis (Fabbricato "H" nel catastale) - box realizzato in c.a. con copertura piana;
- Fabbricato n.17 (Fabbricato "G" nel catastale) - box realizzato in muratura per uso WC;
- Fabbricato n.18 (Fabbricato "F" nel catastale) - box realizzato in muratura per uso WC;

- Fabbricato n.15 (Fabbricato "D" nel catastale) - struttura metallica a pilastri e travi reticolare in acciaio;
- Fabbricato n.16 (Fabbricato "E" nel catastale) – deposito imballaggio.

DESCRIZIONI delle MISURE	par.ug. n	lung. ml	larg. ml	H ml	QT mc
PADIGLIONE A					
Blocco A		49,93	12,7	11,7	7.419,10
Blocco D		50,51	12,7	11,7	7.505,28
Blocco B		49,93	16,2	12	9.706,39
Blocco E		50,51	16,2	12	9.819,14
Blocco C		24,17	28,89	11,5	8.030,12
Blocco F		41,92	20,17	7,32	6.189,25
Blocco H		42,21	20,17	7,32	6.232,07
Blocco G		24,17	20,17	9,4	4.582,58
PADIGLIONE B					
Blocco A		22,1	79,9	8,56	15.115,16
Blocco B - C	2	10	5,9	5,86	691,48
Blocco D-E-F-G	4	34,95	5,9	5,03	4.148,84
EDIFICIO 3 (UFFICIO PESA)		16,2	7,12	4,94	569,80
EDIFICIO 4 (LOC. SERVIZIO PESA)	33			2,71	89,43
EDIFICIO 5 (UFFICI - BANCA)		20,17	7,3	7,2	1.060,14
EDIFICIO 6 (UFFICI)		20,17	7,3	10,5	1.546,03
EDIFICIO 13 (BAR)	110,5			3,2	353,60
EDIFICIO 14		36,25	12,7	3,2	1.473,20
EDIFICIO 14 BIS		39,1	4,18	3,45	563,86
EDIFICIO 17 E 18	36			2,2	79,20
EDIFICIO 16 (IN ACCIAIO)		42,38	15,48	7,85	5.149,93
STRUTTURA 15 (APERTA IN ACCIAIO)		54,7	28,85		
				TOTALE	90.324,62

3.2 PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER I LAVORI

Il progetto di demolizione controllata prevede opportuni apprestamenti sia per la sicurezza dei lavoratori sia per la sicurezza ed il benessere dei confinanti all'area di cantiere.

Particolare attenzione deve essere posta all'abbattimento delle polveri che dovrà essere eseguita, come obbligo contrattuale, con cannoni mobili e fissi a getto di acqua nebulizzata di dimensioni tali da garantire un completo abbattimento delle polveri. E' comunque consentito l'utilizzo, previa autorizzazione da parte della D.L., di attrezzature di pari efficienza di comprovata funzionalità.

La recinzione del lotto NON è oggetto di demolizione e, pertanto, non potrà essere rimossa durante i lavori.

Nel caso di danneggiamenti della recinzione l'Appaltatore sarà tenuto a ripristinarla a propria cura e spese e lasciata perfettamente funzionante al termine dei lavori. La perfetta funzionalità della recinzione sarà verificata dall'organo di collaudo tecnico/amministrativo.

3.3 FORMA E PARTICOLARI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto.

In generale trattasi di edifici in conglomerato cementizio armato e in acciaio destinati a "mercato ortofrutticolo" e attività connesse di un complesso di fabbricati. Ritenendo esaustiva la descrizione degli edifici riportata negli elaborati progettuali.

Si precisa che all'interno del Padiglione A, al piano terra, sono presenti due locali tecnici (sala macchine e ghiacciaia) che contengono materiali pericolosi quali cemento amianto e similari e, pertanto, per taluni locali è necessario prevedere tutte le cautele del caso nonché attivare le procedure normative dettate nel D.lgs 81/08. Si precisa altresì che non è esclusa la presenza di materiali pericolosi in piccole quantità.

Sarà cura dell'Appaltatore individuare l'eventuale presenza di materiali pericolosi ed attivare le procedure del caso come previsto dalla legge.

A tale scopo dovrà essere dedicato un capitolo apposito del POS (Piano Operativo di Sicurezza) predisposto dall'Appaltatore che descriva le modalità di smaltimento e conferimento a discarica autorizzata dei materiali. Qui di seguito si sintetizzano in via esplicative le operazioni richieste nello smaltimento di materiali "pericolosi":

- 1- Attività istruttoria e preparatoria presso gli enti competenti per il conseguimento dei pareri favorevoli richiesti nelle bonifiche da amianto;
- 2- Prelievo campioni massivi necessari alla caratterizzazione del rifiuto, eseguiti da Laboratorio avente requisiti specificati nel D.M. 14 maggio 1996 e accreditato secondo D.M. Sanità 07 luglio 1997;
- 3- Monitoraggi ambientali e/o personali da eseguire prima, durante e dopo le operazioni di bonifica da amianto e relative analisi in NOCF, da eseguire da laboratorio di analisi avente requisiti specificati nel D.M. 14 maggio 1969 e accreditato secondo il D.M. Sanità n. 07/7/1997.;
- 4- Raccolta, rimozione e confezionamento di materiali/rifiuti contenenti amianto, secondo quanto previsto dalle Norme vigenti;
- 5- Eventuale campionamento del terreno oggetto di bonifica da amianto (ove richiesto dagli Enti competenti) da eseguire con metodi di perforazione a secco senza fluido di perforazione a "percussione" con campionature a pareti spesse e relativo stoccaggio dei campioni prelevati in cassette catalogatrici.
- 6- Carico, trasporto e smaltimento c/o discarica autorizzata e/o deposito preliminare, laddove richiesto e consentito dalla normativa in materia, dei rifiuti prodotti durante l'intervento di bonifica da amianto. Per una migliore descrizione delle lavorazioni si rimanda alle descrizioni del computo metrico estimativo che individua lavorazioni e tipologie dei materiali.

Art. 4. Clausola sospensiva

La Stazione appaltante nell'ambito dell'affidamento a corpo, successivamente alla stipula del contratto, si riserva la possibilità di sospendere i lavori o di stralciare i lavori di demolizione di alcuni edifici, qualora pervenissero delle circostanze tali da impossibilitare le operazioni di demolizione.

L'importo in diminuzione dell'appalto sarà calcolato detraendo dall'importo complessivo offerto quello calcolato moltiplicando le quantità del computo metrico relativo agli edifici non demoliti per i prezzi unitari e sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Impresa in sede di gara.

L'eventuale riduzione del numero degli edifici da demolire, non inciderà sul tempo concesso per l'esecuzione dell'appalto che resta fisso ed invariabile così come riportato nei successivi articoli.

Art. 5. Area di pertinenza del fabbricato

Le aree di pertinenza degli immobili saranno consegnate all'Impresa, nelle condizioni in cui esse si troveranno all'atto della consegna medesima. Per il ritardo che si verificasse per qualsiasi causa per la libera disponibilità di tutto o in parte degli edifici, l'appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione né richiedere compensi di sorta; avrà diritto solo a quanto precisato all'articolo che precede.

Al termine dei lavori di demolizione l'area di intervento dovrà essere riconsegnata libera di qualsivoglia materiale di risulta perfettamente pulita ed esente da detriti di demolizione.

Art. 6. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi degli articoli 43, comma 6 e art. 118, del regolamento DPR n. 207/2010 e dell'art. 53 comma 4 del d.lgs. n. 163/2006.

2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite fermando i limiti di cui all'art 132 del d.lgs n. 163/2006 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

3. Il prezzo offerto (corrispettivo contrattuale) "a corpo" è **fisso ed invariabile** senza che possa essere invocato dalle parti contraenti alcun controllo sulle misure o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste. Si intendono compensati nell'offerta, anche se non esplicitati, tutti gli oneri e le spese previste dallo schema di contratto, dal capitolato speciale di appalto e per quanto non previsto dalle norme in premessa.
4. I prezzi depurati del ribasso offerto dall'appaltatore si intendono determinati al netto degli oneri relativi alla sicurezza e del costo del personale dalla Stazione Appaltante già quantificati e pertanto non soggetti a ribasso.
5. Gli stessi prezzi sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate, ai sensi dell'articolo 132 del d.lgs n. 163/2006.

Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 1. a) il capitolato generale, di cui al DM 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore;
 2. b) il presente capitolato speciale;
 3. c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 4. d) l'elenco dei prezzi unitari;
 5. e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del Codice, di cui al d.lgs 163/2006;
 6. f) il cronoprogramma;
 7. g) le polizze di garanzia.
 2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 1. il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive m.i.;
 2. il Regolamento approvato con DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e successive m.i.;
 3. il capitolato generale d'appalto, di cui al DM 19 aprile 2000, n. 145 per le parti ancora in vigore;
 4. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e relativi allegati.
- Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
5. il computo metrico estimativo;
 6. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del d.lgs n. 163/2006.

Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 3 del Regolamento, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d'appalto e della documentazione allegata, l'appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:

- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle demolizioni e della loro integrale attuabilità;

- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;

- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;

4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d'appalto, dopo l'approvazione del Direttore dei Lavori.

Art. 10. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dell'articolo 140 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art.37 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 11. Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono effettuate tutte le intimazioni di rito, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, si applica l'art. 167 del DPR n. 207/2010.

3. L'Amministrazione provvederà a sua cura e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relativi alle opere da eseguirsi. L'impresa provvederà invece a sua cura e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.

2. La Stazione Appaltante può procedere alla consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine ai sensi del D.P.R. 207/2010 art. 153 comma 7; i termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il nuovo termine è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;

b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

c) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

d) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008 di macchine, attrezzature ed opere provvisorie;

e) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;

f) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;

g) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

h) attestati inerenti alla formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

i) elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza e relativa idoneità sanitaria prevista dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008.

L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata;

j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008;

k) copia del libro unico del lavoro dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto;

l) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto all'obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego competente la instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro secondo quanto previsto dal Decreto 30/10/2007. La comunicazione deve essere assolta almeno il giorno prima della assunzione;

m) copia del registro infortuni;

n) documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.

5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, si proceda alla consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, come stabilito dal presente C.S.A.. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

6. L'obbligo di trasmissione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si considera adempiuto anche tenendo conto dei documenti contenuti nel Piano operativo di sicurezza.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 45 (QUARANTACINQUE)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Ente appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

4. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore, un esemplare del verbale è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Art. 15. Sospensioni e proroghe

1. Nei casi previsti dall'art. 158 D.P.R. 207/2010, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

2. Si applicano gli art. 158, 159 e 160 del Regolamento.

3. L'appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata una proroga che, se riconosciuta giustificata, è concessa dall'Amministrazione purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

5. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell'art. 159 del DPR n. 207/2010.

6. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

7. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i

relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

8. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.

Art. 16. Penali in caso di ritardo – Premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo **1 per mille (uno per mille)** dell'importo netto contrattuale, incrementato degli importi per eventuali atti "aggiuntivi" intervenuti.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17;

3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi;

8. Nel caso che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, all'esecutore del contratto è riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo pari all'1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per un massimo di € 14.000,00 oltre iva.

Art. 17. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del comma 10 dell'art. 43 DPR 207/2010, l'appaltatore predisponde e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 133 del regolamento generale.

5. Il cronoprogramma di contratto ha carattere convenzionale e forfettario: la progressione dei tempi lavorativi e relativi importi è fissa ed invariabile e decorre dal verbale di consegna, fatte salve eventuali revisioni in corso d'opera cagionate da varianti, da sospensioni dei lavori sia parziali che totali o da fatti sopravvenuti non prevedibili e non imputabili all'impresa. Pertanto in caso di revisione, la nuova piattaforma programmatica deve essere sottoscritta dal RUP e dall'Appaltatore e, una volta avuta la superiore approvazione dall'Ente, essa assume valenza contrattuale, costituendo un'appendice al contratto di appalto. Qualora l'Impresa non sottoscriva il nuovo cronoprogramma, revisionato per fatti sopravvenuti, esso, una volta approvato, sarà comunque adottato unilateralmente dalla Stazione Appaltante e verrà ingiunto con relativo ordine di servizio dal Direttore dei Lavori, al che l'impresa sarà obbligata a uniformarsi, salva la sua facoltà di iscriverne le proprie riserve nei modi e termini di legge.

Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal programma, superiore a **15 gg** (quindici giorni) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli articoli 136 e 138 del d.lgs n.163/2006.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 15, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 20. Anticipazione del prezzo – Garanzia fideiussoria

1. Ai sensi dell'art. 26-ter della legge 9 agosto 2013 n. 98 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 124 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010 e corrisposta ai sensi dell'art. 140 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010;

Art. 21. Pagamenti in acconto

1. La Committente rilascerà certificati di acconto ogni qualvolta il credito della Ditta appaltatrice avrà raggiunto un importo non inferiore a **€ 300.000,00 (euro trecentomila/00)** al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di garanzia di cui al comma 2, ma comprensivo della relativa quota per gli oneri della sicurezza e del costo del personale.

Il credito dell'Impresa risulterà dalla somma delle seguenti partite:

- a) importo oneri della sicurezza;
- b) acconto sul prezzo del "corpo" valutato secondo le seguenti percentuali relative al completamento delle varie partite di lavoro:

n. Categorie di lavoro	Importo	%
1 Analisi	€ 1'001,88	0,136%
2 Smaltimento amianto	€ 8'991,62	1,220%
3 Rimozione Impianti	€ 22'060,21	2,993%
4 Demolizione manufatti	€ 500'525,20	67,915%
5 Trasporto macerie	€ 196'229,08	26,626%
6 Smaltimento macerie	€ 8'184,00	1,110%
	€ 736'991,99	100,0%

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato ed erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge 04.08.2006 n. 248 e dell'art. 48-bis del DPR 29.09.1973 n. 602 come introdotto dall'art. 2, comma 9 della L. 24.12.2006 n. 286 e dell'art. 118, commi 3 e 6 del Codice dei contratti, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell'affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori;
 - all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; in caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
 - qualora l'appaltatore si sia avvalso del subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanzate del subappaltatore entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente.
7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.

Art. 22. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.

Col conto finale è accertato l'importo della rata di saldo che viene quantificato preventivamente da questo Ente nella misura del 5% dell'importo netto dello stato finale maggiorato degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, esso verrà liquidato secondo i criteri e le modalità fissati dal Regolamento approvato con DPR n. 207/2010.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del d.lgs n. 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 46 comma 2.

5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 all. D.M. 12.03.04 n. 123. L'importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 124 del Regolamento.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 23. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del d.lgs n. 163/2006.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, della d.lgs n. 163/2006.

3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora

della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del d.lgs n. 163/2006.

Art. 24. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 25. Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo dell'art. 133, comma 2, del d.lgs 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall'art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, del d.lgs 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell'anno di presentazione dell'offerta.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
3. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117, comma 1, del d.lgs 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 dell'art. 117, del d.lgs 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 27. Misurazione e valutazione dei lavori

A) LAVORI A CORPO

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorchè non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali relative al completamento delle varie partite di lavoro.

4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Art. 28. Oneri per la sicurezza costo del personale

La contabilità degli oneri per la sicurezza e del costo del personale è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all'importo contrattuale.

Art. 29. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 30. Cauzione provvisoria

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 75, comma 1, e Art. 40 comma 3 letta) del d.lgs n. 163 del 2006 e dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 1 per cento (uno per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa fideiussoria anche rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

Art. 31. Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del d.lgs 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.

3. La garanzia fideiussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia

del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs 163/2006.

Art. 32. Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, d.lgs 163/2006, l'appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del DM 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, da presentare almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi del comma 4 dell'art. 125 DPR 207/2010. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori:

a) polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Regione, quale beneficiario, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatasi nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art.125 comma 1 del D.P.R. 207/10, per un massimale pari all'importo del contratto;

b) polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori che assicuri la Regione, per un massimale di Euro 1.000.000,00 (Eurounmilione/00), ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.P.R. 207/10;

4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, stando al regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del d.lgs n. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle mandanti;

5. Ai sensi dell'art. 26-ter della legge 9 agosto 2013 n. 98 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 33. Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del d.lgs 163/2006 e dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 di cui al DPR n. 207/2010.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di obbligazione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e di contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Art. 34. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Art. 35. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2010, ai quali si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara.
2. Per i lavori da eseguirsi in più o in meno, si applicheranno i prezzi di cui all'allegato elenco al CSA.
3. Qualora tra i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi come determinati ai sensi del precedente comma 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento.

Art. 36. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 37. Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, d.lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 38. Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all'art. 10 del decreto n. 81 del 2008. Il suddetto obbligo è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del successivo comma 3.
3. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comportamenti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell'Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 39. Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi dell'articolo 131 comma 2 lettera c) del Codice dei contratti, dell'articolo 89 comma 1 lettera h) del decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del Decreto n. 81 del 2008 l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 43 comma 4 lettera d) del presente capitolato nonché curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Per i cantieri obbligati alla nomina del coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza

costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo.

Art. 40. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e gli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 41. Subappalto

Il concorrente è obbligato ad indicare le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.

È vietato all'appaltatore cedere ad altri il contratto a pena di nullità e del risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante. L'impresa all'atto dell'offerta deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare.

Il subappalto e/o il cottimo è disciplinato ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della stazione appaltante delle opere e prestazioni subappaltate. L'appaltatore è tenuto a prevedere nel contratto di subappalto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

Art. 42. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 41.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 43. Pagamento dei subappaltatori

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Gli affidatari comunicano alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Art. 44. Riserve e Controversie

1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del Regolamento di cui al DPR 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
2. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 1, art. 240-bis del Codice.
3. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall'art. 240, del d.lgs 163/2006.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
6. Le riserve dell'appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 159 del DPR 207/2010, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) l'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l'obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile delle maestranze impiegate nell'appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
 - c) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi;
3. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può

pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

4. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto direttamente agli enti previdenziali, assicurativi e alla cassa edile.

5. In ogni momento il direttore dei lavori e, per il suo tramite, il responsabile del procedimento, possono richiedere all'appaltatore ed ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

6. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, da parte delle autorità competenti, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 5 che non provvede ad esporla è punito, da parte delle autorità competenti, con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300.

Art. 46. Risoluzione del contratto

In caso di risoluzione del contratto si applicano gli articoli 135 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.

Art. 47. Ultimazione dei lavori

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore, un esemplare del verbale è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte della stessa, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e, senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del

procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene (art. 230 del Regolamento).

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.

5. Il certificato di ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 199 del DPR 207/2010.

Art. 48. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. La Stazione Appaltante inviterà l'appaltatore a prendere cognizione del certificato di collaudo presso la propria sede e a firmarlo, per accettazione, entro il termine perentorio di 20 giorni.

L'Appaltatore all'atto della firma, può aggiungere le domande che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo. Se l'appaltatore non firma il certificato di collaudo o il CRE nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza inserire domande e riserve nei modi di legge, esso è da intendersi come da lui definitivamente accettato.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

4. L'Ente Appaltante ha facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione per appalti fino a 1.000.000 di euro, nel rispetto del comma 3, art. 141 del d.lgs 163/2006. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Art. 49. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art. 50. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi e le relative spese:

- a) a pena di nullità assoluta del contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche ed ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito in L. 17.12.2010, n. 217 e alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07.07.2011;
- b) comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ai sensi degli articoli 2 e 3 del Capitolato generale d'appalto del proprio domicilio, del luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, nonché della

persona o delle persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. Le persone indicate devono coincidere con quelle previste in contratto, ogni successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante, in difetto questa non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere;

- c) la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente qualificato. L'impresa dovrà fornire alla direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico;
- d) l'allestimento del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire e la recinzione del cantiere stesso, secondo quanto sarà richiesto dalla Direzione Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di quanto esso contiene e degli spazi pubblici circostanti, oltre a quanto necessario per rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone, ivi compresi gli addetti ai lavori;
- e) la soggezione a particolari condizioni di lavoro derivanti dalla destinazione dell'edificio, restando inteso che l'Impresa ha l'obbligo di coordinare e subordinare l'esecuzione dei lavori ad esigenze e vincoli di qualsiasi genere dipendenti dalla eventuale contemporanea esecuzione di altre opere affidate ad altre imprese;
- f) tutte le forniture ed opere che, comunque, si rendano necessarie per dare i lavori compiuti a regola d'arte ed in perfetto stato di funzionamento, rispondenti pienamente ai requisiti;
- g) la sorveglianza, sia di giorno sia di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della stazione appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore, nel rispetto delle norme di cui all'art. 22 della Legge n° 646/82 e successive modifiche e integrazioni;
- h) il montaggio e conservazione in perfetta efficienza di ogni opera provvisoria e segnaletica diurna e notturna per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica sulle vie all'intorno dell'edificio;
- i) l'esecuzione a sue spese di tutte le esperienze ed assaggi, presso gli Istituti incaricati, che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sui materiali stessi. Dei provini e campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
- j) l'esecuzione a sue spese di ogni lavoro, fornitura o prestazione che dovrà servire da campione per la buona esecuzione delle opere e di quant'altro obbligatorio ai sensi della vigente normativa;
- k) la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera;
- l) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso d'appalto, delle norme riguardanti l'igiene sul lavoro e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- m) l'osservanza di tutte le leggi e disposizioni in vigore che regolano l'assunzione del personale dipendente; l'obbligo di comunicare al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si verificano variazioni, l'elenco completo degli operai e dei tecnici impiegati nell'esecuzione dei lavori, distinti per Impresa di appartenenza, nonché il nominativo del Direttore Tecnico Responsabile del Cantiere;
- n) ogni onere ed adempimento necessario per l'ottenimento di autorizzazioni e permessi comunali, ivi compreso il pagamento delle relative tasse per l'occupazione temporanea del suolo pubblico, per permessi di accesso nonché per licenze temporanee di passi carrabili;
- o) la pulizia quotidiana dei locali interessati dai lavori;
- p) la realizzazione della recinzione di cantiere e la tenuta dell'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette o a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono dei lavori per conto della stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli

apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Regione Abruzzo intenderà eseguire direttamente ovvero per mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta;

- q) l'uso anticipato dei locali e impianti che fossero richiesti dalla Direzione Lavori senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia constatato lo stato delle opere per essere garantito dai possibili danni che potessero derivargli;
- r) il completo sgombero del cantiere da materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Impresa entro 5 giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori;
- s) custodia, conservazione e manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino della ripresa in consegna delle stesse da parte del Responsabile del Procedimento, a mezzo di specifico verbale, dopo l'approvazione degli atti di collaudo;
- t) l'obbligo di non danneggiare, durante l'esecuzione delle opere, parti decorate e di pregio, strutture ed impianti esistenti nell'edificio in cui saranno eseguiti i lavori e di provvedere a sua cura e spese alle riparazioni di eventuali danneggiamenti. L'Impresa si obbliga pure a non apportare alcun intralcio al funzionamento dei servizi e a provvedere alla pulizia e manutenzione dei locali in cui si rende necessario il passaggio di operai dai materiali di risulta non utilizzabili;
- u) l'assistenza ai lavori degli impianti tecnologici a cura di un proprio tecnico specializzato;
- v) l'adatta mano d'opera e gli apparecchi e strumenti di controllo e misurazione preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche, le prove preliminari ed il collaudo degli impianti tecnologici;
- w) l'eventuale predisposizione ed attuazione di turni di lavoro straordinario anche notturno o in giorni festivi per l'acceleramento dei lavori, compreso l'onere della illuminazione ed ogni altro conseguente come linee elettriche volanti, lampade, ecc.;
- x) tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto per l'appalto dei lavori di cui al presente capitolato;
- y) scarico, immagazzinaggio, movimentazione dei materiali ed apparecchiature sino ai luoghi di impiego;
- z) ponteggi mobili;
- aa) rilievi, tracciamenti, misure e constatazioni anche in contraddittorio con la Direzione Lavori con eventuale documentazione fotografica;
- bb) la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla direzione dei lavori, a scopo di sicurezza;
- cc) la gratuita assistenza medica agli operai;
- dd) la fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori;
- ee) l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 21-8-1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive modifiche;
- ff) i consumi e l'approvvigionamento relativi ad energia elettrica ed acqua, le relative spese saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria
- gg) la predisposizione di eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dall'Amministrazione; (art. 131 comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.)
- hh) la predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori; (art. 131 comma 2 lettera c) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.)
- ii) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica;
- jj) la predisposizione, al termine dell'esecuzione dei lavori, degli atti, documentazioni, certificazioni di conformità di materiali ed impianti e quant'altro necessario, al fine dell'ottenimento di tutte le necessarie licenze, approvazioni, autorizzazioni, collaudi da parte delle competenti autorità (Comune, VV. F., ISPESL, ASL, ecc.);

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si farà riferimento e quindi si applicherà il Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto Ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 51. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
- e) all'inizio dei lavori l'appaltatore dovrà produrre alla DL un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l'edilizia. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro matricola;
- f) a redigere e consegnare prima dell'inizio dei lavori lo studio di impatto acustico;
- g) ad adottare ogni accorgimento e cautela per garantire la pubblica e privata incolumità e, prima di iniziare le opere di demolizione, è obbligato ad accertare, in ogni punto dei locali da abbattere e nelle aree direttamente coinvolte, l'assoluta assenza di persone o disporre l'eventuale allontanamento forzato di senzatetto e/o rifugiati abusivi anche, se necessario, con l'ausilio delle forze dell'ordine.

2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l'integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. Per lavori che comportano l'esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori.

La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 52. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni diventano di proprietà della ditta aggiudicataria che si assume l'obbligo di trasportarli e smaltirli a propria cura e responsabilità ai sensi dell'art. 36 comma 3 del decreto n. 145/2000.

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art. 53. CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Impresa ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre volta per volta all'esterno del cantiere, in base alla Circolare prot. n° 12527 del 29.11.2002 della "REGIONE ABRUZZO Direzione Opere Pubbliche, Infrastruttura e Servizi" devono essere indicati l'Amministrazione appaltante, l'oggetto dei lavori,

i nominativi dell'Impresa, del Progettista, del Direttore dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, l'importo dei lavori, la durata, la data della consegna; inoltre, ai sensi dell'Articolo 18, 6° comma, Legge 19-3-1990, n. 55 e s.m.i., devono essere indicati i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché i dati di cui al terzo comma, punto 3 dello stesso Articolo 18, nei casi in cui questa è sufficiente.

Art. 54. Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
2. Pertanto la guardiania delle opere realizzate si intende estesa anche al periodo intercorrente dalla data di ultimazione dei lavori fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero di collaudo provvisorio.
3. Qualora l'emissione di detti certificati ritardi oltre i termini stabiliti (tre mesi per il CRE; 6 mesi per il collaudo provvisorio), salvo che ciò non dipenda da responsabilità dell'appaltatore, quest'ultimo è da ritenersi sollevato dall'onere sopra richiamato.
4. In assenza di specifiche disposizioni da parte della Stazione Appaltante, non potrà essere riconosciuto alcun indennizzo economico a favore dell'impresa, per la protrazione dell'eventuale guardiania oltre i termini sopra stabiliti.

Art. 55. Danni da forza maggiore

Non verrà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del DPR 207/2010. La segnalazione deve essere effettuata dall'Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 56. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, le spese notarili di stipula del contratto di appalto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale, DM 145/2000.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto; l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono IVA esclusa.

Art. 57. Oneri ed obblighi generali a carico dell'Ente per l'esecuzione dell'appalto

Oltre agli oneri, previsti nel contratto d'appalto e nel presente capitolato, sono a carico dell'Amministrazione:

1. La messa a disposizione delle aree necessarie e idonee per l'esecuzione dei lavori, nonché quelle necessarie per il deposito dei materiali di montaggio;
2. Lo spostamento dei servizi e sottoservizi e relative autorizzazioni, salvo quanto già compreso nel progetto posto a base di gara e fatti salvi gli oneri contemplati come a carico dell'appaltatore al precedente articolo.
3. Il rimborso dell'IVA nella misura di legge.

5. Le autorizzazioni, permessi e benestare riguardanti l'installazione e l'esercizio dei fabbricati, di competenza di Amministrazioni ed Enti diversi. L'Appaltatore è impegnato a fornire la documentazione di sua competenza e l'assistenza necessaria per consentire alla Stazione Appaltante l'inoltro delle domande di autorizzazione ai vari enti.

PARTE SECONDA

QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - MODALITA' DI ESECUZIONE - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI.

CAPO I : QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 58. Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

CAPO II : MODALITA' DI ESECUZIONE - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

ART. 59 – OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE E SMONTAGGIO

I. Generalità

Le demolizioni e/o le asportazioni totali o parziali di murature, solai ecc., nonché l'operazione di soppressione di stati pericolosi in fase critica di crollo, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, al fine sia di non provocare eventuali danneggiamenti alle residue strutture, sia di prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro; dovranno, inoltre, essere evitati incomodi, disturbi o danni collaterali. Particolare attenzione dovrà essere fatta allo scopo di evitare la formazione d'eventuali zone d'instabilità strutturale.

Sarà vietato demolire murature con modalità diverse da quelle previste nel progetto e nel piano di sicurezza. Per demolizioni da 2 m a 5 m d'altezza sarà obbligo, per gli operatori, indossare idonee cinture di sicurezza complete di bretelle e funi di trattenuta.

Sarà assolutamente interdetto: gettare dall'alto i materiali, i quali dovranno essere, necessariamente, trasportati o meglio guidati a terra, attraverso idonei sistemi. Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti (ad es. la carpenteria metallica), dovrà essere calato a terra con idonei mezzi (gru, montacarichi ecc.). Al fine di ridurre il sollevamento della polvere prodotta durante i lavori sarà consigliabile bagnare, sia le murature, sia i materiali di risulta.

Prima dell'inizio della procedura dovrà, obbligatoriamente, essere effettuata la verifica dello stato di conservazione e di stabilità delle strutture oggetto di intervento e dell'eventuale influenza statica su strutture corrispondenti, nonché il controllo preventivo della reale disattivazione delle condutture elettriche, del gas e dell'acqua onde evitare danni causati da esplosioni o folgorazioni. Si dovrà, inoltre, provvedere alle necessarie opere di puntellamento ed alla messa in sicurezza temporanea (mediante idonee opere provvisorie) delle parti di manufatto ancora integro o pericolanti per le quali non saranno previste opere di rimozione. Sarà, inoltre, necessario delimitare ed impedire l'accesso alla zona sottostante la demolizione (mediante tavolato ligneo o d'altro idoneo materiale) ed allestire, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, le doverose protezioni e barriere parasassi (mantovane) disposte a protezione contro la caduta di materiali minuti dall'alto. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico del materiale di demolizione per le operazioni di carico e trasporto dovrà essere consentito soltanto dopo che sarà sospeso lo scarico dall'alto.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e/o rimozioni dovranno sempre essere trasportati (dall'appaltatore) fuori dal cantiere, in depositi indicati ovvero alle pubbliche discariche nel rispetto delle norme in materia di smaltimento delle macerie, di tutela dell'ambiente e di eventuale recupero e riciclaggio dei materiali stessi.

Per demolizioni di notevole estensione sarà obbligo predisporre un adeguato programma nel quale verrà riportato l'ordine delle varie operazioni.

2. Indagini preliminari (accertamento sulle caratteristiche costruttive-strutturali)

Prima di iniziare qualsiasi procedura di demolizione e/o rimozione sarà opportuno operare una serie di indagini diagnostiche preventive finalizzate alla sistematica e scientifica acquisizione di dati inerenti la reale natura del materiale e il relativo stato di conservazione. Sarà, pertanto, necessario redigere una sorta di preprogetto capace di far comprendere il manufatto, interessato dall'intervento, nella sua totalità e complessità.

Tali dati risulteranno utili al fine di poter ricostruire le stratigrafie murarie così da procedere in maniera corretta e attenta. Il progetto d'indagine diagnostica non dovrà, soltanto, anticipare l'intervento vero e proprio, ma ne dovrà far parte, guidando i lavori previsti, verificandone la validità, indicando, casomai, nuove soluzioni.

3. Demolizione di strutture murarie

La demolizione delle murature, di qualsiasi genere esse siano, dovrà essere preceduta da opportuni saggi per verificare la tipologia ed il reale stato di conservazione. Gli operatori addetti alla procedura dovranno lavorare su ponti di servizio indipendenti dal manufatto in demolizione: non si potrà intervenire sopra l'elemento da demolire se non per altezze di possibile caduta inferiore ai 2 m. Nel caso di demolizioni di murature soprastanti il perimetro di solai o strutture a sbalzo sarà indispensabile attuare ogni cautela al fine di non innescare, di conseguenza alla diminuzione del grado d'incastro, eventuali cedimenti od improvvise cadute delle strutture (anche sotto carichi limitati o per solo peso proprio). Particolare attenzione dovrà essere fatta in presenza di tiranti annegati nella muratura oggetto di intervento; una loro involontaria rottura, o quantomeno lesione, potrebbe innescare fenomeni di dissesto non previsti in fase di progetto pertanto, in presenza di tali dispositivi, sarà opportuno operare con la massima cautela liberando perimetralmente la catena e proteggendola da eventuali cadute di materiali che potrebbero compromettere il suo tiraggio.

3.1. Strutture portanti e/o collaboranti

Prima esecuzione di tutte le procedure preliminari (saggi, puntellamenti, opere di contraffortatura ecc.) al fine di individuare esattamente tutti gli elementi che saranno direttamente od indirettamente sostenuti dalle strutture portanti o collaboranti oggetto d'intervento (al fine di eludere crolli improvvisi e/o accidentali), la demolizione di setti murari portanti in mattoni pieni, in pietra o misti dovrà procedere dall'alto verso il basso per successivi cantieri orizzontali di estensione limitata (così da controllare l'avanzare dei lavori e le loro eventuali conseguenze nelle zone limitrofe); di norma i blocchi non dovrebbero superare i quattro mattoni od analoga dimensione, quando si tratta di pietre od altro materiale (circa 10-15 kg), così da consentire la rimozione e la manovrabilità diretta da parte del singolo operatore. La rimozione sarà preferibilmente eseguita manualmente con l'ausilio di mazzetta e scalpello (ovvero punta o raschino) oppure, se l'apparecchio presenta elevata compattezza, con scalpello meccanico leggero; solo in casi particolari e sempre sotto prescrizione della D.L. si potrà utilizzare il piccone, mentre dovrà essere bandito l'uso di strumenti a leva.

3.2. Tramezzature

La demolizione parziale e/o totale di tramezzature seguirà le modalità descritte per la procedura riguardante le strutture portanti e collaboranti; spesso, infatti, semplici tramezzi in mattoni pieni od anche forati apparentemente destinati a portare esclusivamente se stessi, si possono rilevare dei rompitratta, ovvero sia l'inflessione (con la conseguente deformazione) della struttura del solaio sovrastante potrebbe, di fatto, aver trasformato il tramezzo devolvendogli, almeno in parte, un incarico strutturale, spesso impreveduto, ma, in certe circostanze, essenziale alla stabilità del manufatto. Una demolizione arbitraria di un tramezzo di questo tipo potrebbe, pertanto, portare anche al collasso delle strutture orizzontali.

4. Demolizioni di strutture a telaio in c.a.

Nel caso di demolizione di strutture a telaio in c.a. dovranno essere precedentemente rimosse completamente le eventuali tramezzature e tamponature al fine di evitare la possibilità di crollo spontaneo d'elementi scarsamente collegati; inoltre una volta liberata la struttura portante dalle tamponature sarà più facilmente valutabile la scelta dei punti da cui iniziare la demolizione. Durante la demolizione (che avverrà con l'ausilio di piccoli martelli pneumatici), in special modo di travi, si renderà necessario il controllo ripetuto della direzione delle armature che, se posizionate in maniera errata rispetto alla collocazione teorica, potranno indicare le reali sezioni di minor resistenza.

5. Demolizioni di strutture a telaio in acciaio

Per le strutture in acciaio si procederà alla preventiva rimozione del rivestimento in lamiera zincata ondulata o materiale similare. In seguito si procederà allo smontaggio degli alcarecci di sostegno della copertura tagliando mediante idonei strumenti in prossimità delle saldature e/o dei giunti. Successivamente al calo a terra di taluni materiali si procederà allo smontaggio delle singole campate, iniziando dalle travi avendo particolare

premura affinché durante le fasi di taglio dei giunti la struttura ancora in piedi non verifichi fenomeni di collasso. Eseguito in calo a terra delle travi mediante idonei mezzi di movimentazione, si procederà al calo a terra dei pilastri. L'operazione ripetuta per il numero di campate di cui si compone la struttura metallica determinerà lo smontaggio completo del fabbricato.

Art. 60. Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori

Art. 60.1 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nel presente Capitolato Speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione.
5. Gli oneri per la sicurezza indicati nel presente Capitolato, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 60.2 - Lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

Art. 60.3 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia del presente Capitolato, è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 179 del D.p.r. 207/2010.

2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, saranno contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

3. I lavori in economia saranno eseguiti:

-in amministrazione diretta o per cottimi, se la spesa complessiva;

-non è superiore a 50.000 e (art. 125, comma 5 del DLgs 163/2006);

-per cottimi, se la spesa complessiva è pari o superiore a 40.000 e fino a 200.000 e; in tal caso l'affidamento avverrà previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussiste un numero tale di soggetti idonei), individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante (art. 125, comma 8, del DLgs 163/2006);

-con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, senza cioè che venga predisposta neanche una gara informale, per lavori di importo inferiore a 40.000 e (art. 125, comma 8, del DLgs 163/2006).

Art. 61 - Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore. I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione della Stazione appaltante e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Art. 62 - Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la manodopera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.